

menti di cui sopra, che da un minimo del 5,25% sale ad un massimo del 6,25%, con un reddito medio del 5,993%, e quello fissato in origine dall'art. 4 del R. D. L. 25 ottobre 1924 n. 1944 e determinato successivamente con R. D. 11 marzo 1926 n. 450, 18 settembre 1930 n. 1384, 17 ottobre 1930 n. 1453 e 15 giugno 1933 n. 856 emanati in conformità dell'art. 32 del R. D. 7 febbraio 1926 n. 193.

Con R. D. del 29 marzo u. s. n. 548, il saggio d'interesse per le operazioni di mutuo da concretarsi dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore dell'I. N. C. I. S. con fondi degli Istituti autorizzati, è stato fissato nella misura del 5,25%.

È da notare che i finanziamenti concessi da questo Istituto furono tutti concretati prima del 29 marzo 1934 e pertanto la misura del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente e su quelle poste in ammortamento dovrebbe rimanere invariata.

L'I. N. C. I. S. ha fatto ora presente che in seguito alle recenti disposizioni sugli affitti si trova nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti dipendenti dai finanziamenti concessi ad un saggio d'interesse superiore al 5%.